

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186

Requisitoria
Proposta di Legge presentata nella tornata del 14. Aprile 1865.
dal Ministro *D. Grazia e Giustizia*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore *Mancini*

Adottata nella tornata del *21. Aprile* **1865.**

invincolato per questo di
diffamazione e d'ingiuria
pubblica prodotta dal numero
delle tirature. Comodato
Quintus Tella
Qualora i fermanti di una
altra con versione

Giuseppe Vacca

Al signor
V. G. Presidente della
Camera dei Deputati

Procuratore del Re

TORINO

Torino, il 14 Aprile

1865

Onorevolissimi Signori!

Il Sig. Commendatore Quintino
Pella Ministro delle Finanze con atto
del 1° Del corrente Aprile ebbe a que-
relarsi per diffamazione ed ingiuria
pubblica a suo danno commessa in
un' articolo intitolato La Nomina
del Prefetto a Firenze inserito nella
terza pagina del foglio N° 88 Del
Giornale la Monarchia Italiana
colla data Venerdì 31 Marzo 1865

L'azione penale intentata
dalla parte offesa fu rivolta contro
Luigi Ferrero Parente responsabile
del riferito Giornale, e contro l'autore
del detto Articolo qualora venisse
indicato, e la parte offesa accordò
espressa facoltà tanto al Ferrero
quanto all'Autore designando di
dare la prova dei fatti in quell'articolo
specificamente indicati.

Alla Camera dei Deputati

Proseguita nella forma della citazione diretta la riferita azione penale, previa notificazione al Perente Ferrero, della facoltà concessagli di dar prova dei fatti diffamatorj, venne il medesimo assegnato a comparire il 13 del corrente Aprile innanzi al Tribunale Circondariale di questa Città per esservi giudicato sulla fattagli imputazione di diffamazione e d'ingiuria pubblica fatte col mezzo della stampa a danno del Comrn.^{te} Sella inserendo il mentovato articolo nel citato foglio del Giornale la Monarchia Italiana. Obbligo previsto negli art. 27, 28 Della legge 26 Marzo 1848. 570. 571. e 572 del Codice Penale.

All'udienza fissata pel pubblico Dibattimento comparve il Perente Ferrero, senzachè siasi prevalso della facoltà che gli competeva giusta il datogli diffidamento di dar la prova dei fatti diffamatorj, e senza che abbia, siccome lo poteva dichiarandolo nella lista dei testimonj per lui presentata, ed in altro atto autentico, indicato l'autore dell'articolo incriminato.

Ferrero

Il Perente Luigi Ferrero nel subito interrogatorio non contrastò la sua imputabilità, disse di non aver prova alcuna da somministrare solo addeffe che dai suoi testimonj sarebbe conseguito come il Deputato Ballanti fosse l'autore dell'articolo di che si tratta.

Si compieva l'istruzione orale in pubblica audienza colla escussione dei quattro testimonj indicati nella lista presentata a difesa del Ferrero.

Avendo i Difensori del Ferrero instato perchè fosse sospeso il giudizio affinchè contemporaneamente col loro Difeso fosse pur giudicato siccome imputato del soggetto reato il Deputato Ballanti, il Tribunale statuendo sulle rispettive istanze ed osservazioni delle parti pronunziò sentenza, con la quale accolse l'istanza della Difesa e sospese la spedizione del Dibattimento.

Il Commendatore Fello, costituitosi parte civile, non interpose appello

da tale sentenza, lo stesso si fece
per parte del Ministero Pubblico.

Importando alla Parte civile ed
all'interesse pubblico di proseguire
sollecitamente l'intrapreso Giudizio
né ciò potendo Dopo l'emanata Sen-
tenza ottenersi altrimenti che colla
citazione del Deputato Ballanti,
siccome imputato autore dell'articolo
incriminato, occorre per l'osservanza
del disposto dall'art. 45 dello Statuto
fondamentale del Regno il previo
consenso della Camera.

In tale condizione di cose con fede del verbale
dell'udienza e della citata sentenza
si riconferma alle S. VV. Onorevolissime
richiedendole, perché loro piaccia ac-
cordare il consenso a che pel reato sovra
indicato si proceda contro il Deputato
Gianfilo Ballanti.

Il Procuratore del Re
Bobbio

314

Verbale di Dibattimento.

1868.
13.
Aprile.

Riva

L'anno Mille ottocento sessantacinque
all' Udienza dal mese di Aprile in
Torino e nella Sala delle Udienze
per la Sezione Correzionale del Tribunale
di questa Circoscrizione

Presenti gli Illustrissimi Sij. Avvocati
Nissati Cav. Vincenzo Vice Presidente -
Nocci Cav. Faustino e Carlo Cav. Spanello
Giudici con intervento del Pubblico
Ministero in persona del Sij. Avvocato
Alberto Gravotto Sostituto del Sij.
Procuratore del Re e coll'assistenza del
Sostituto Segretario in preferito.

All' ore Dieci e mezza mattutina il
Sij. Presidente dichiara aperta l'udienza,
e introdotto il Pubblico nella sala
ordina chiamarsi a spedizione la
causa promossa. Lo

Dal Sij. Commendatore Quintino
Vella del fu Maurizio D'anni 37.
nato a Mosso Santa Maria, residente

a Corino, Ministro delle Finanze
parte Civile.

Contro

Perrero Luigi del fu Vincenzo di anni
cinquanta nato a Casale Monferrato, residente
a Corino, gerente del giornale La Monarchia
Italiana.

Imputato.

Di diffamazione e di injuria pubblica
fatta col mezzo della stampa a danno
di S. E. il Commendatore Quintino Sella
Ministro delle Finanze. —

Il Sig.^o Commendatore Sella parte civile
compare in persona col Sig.^o Gaudio Prospero
Giulio di lui Procuratore Speciale per man-
dato due fascicoli muniti autentici signorelli
ed è assistito dal Sig.^o Avvocato Desiderato Piani.
L'Imputato compare in persona ed è assistito
dai signori Avvocati Commajo Sella
e Angelo Bosio. —

Interrogato l'Imputato sulle sue generalità
dichiara di riferirsi a quelle sovra indicate.

Del Segretario si dà lettura dei verbali e
rapporti relativi alla causa e del capo di
imputazione.

imputazione

Quindi il Sig. Presidente interroga l'imputato sul fatto che costui riceve il Soggetto dell'imputazione a queste: mente ammette, che all'epoca in cui venne pubblicato il n° 88. Del Giornale la Monarchia Italiana in Data 31. Marzo 1868, egli rivestiva la qualita di gerente Del giornale stesso, dichiara che l'articolo imputato venne inserito nel suddetto periodico senza che egli ne conoscesse il contenuto.

L'Av. della nell'interesse della difesa fa istanza accio siano in prima istanza in esame i testi presentati dall'imputato.

La parte civile ed il Pubblico Ministero non fanno a cio alcuna opposizione.

Siene quindi introdotto il teste Franchini Francesco il quale presta giuramento di dire tutta la verita e nient'altro che la verita a senso degli art. 283. e 285. Del codice di Procedura Penale, e previa la prescritta ammonizione ed interrogato sulle generalita. Risponde, chiamarsi Franchini Francesco del fu Rustichio, di anni quaranta

nato a Cortona, residente a Corina
Tipografo, non parente o interessato
colle parti.

Depone, che allorché quando venne pubbli-
cato l'articolo incriminato egli si trovava
a Firenze, reduce da detta città avendo
letto l'articolo stesso ed avendo chiesto
a quelli della Direzione del giornale
chi ne fosse stato l'autore, gli venne
risposto, che la parte di esso relativa al
contratto dei summi era stata dettata
dal Deputato Ballanti, e che il
medesimo aveva insistito per la
pubblicazione del detto stesso dicendo
che ne assumeva la responsabilità,
ignora però chi abbia compilato l'articolo.
Interrogato il teste a istanza della
Difesa dichiara di avere conoscenza dell'articolo
precedentemente pubblicato nel suddetto
giornale sotto la data del 19. Dicembre
ultimo e di essersi anzi trovato presente
allorché il Deputato Ballanti dettava
quell'articolo, e dichiarava che i
documenti erano abbastanza chiari
perché egli potesse esprimere quanto
diceva.

perché egli potesse aprire quanto
Divena.

Interrogato il Pette ad istanza
del Pubblico Ministero.

Depone che il Deputato Battanti
ebbe un'ingerenza diretta nella
redazione del giornale la Monar-
-chia Italiana sino al 20 Dicembre
ultimo; da quell'epoca in poi cesso
dall'ingerirsi, i suoi consigli però
erano sempre bene accolti, ma non
aveva alcuna autorità sulla redazione
del giornale.

Aggiunge ancora il Pette, che egli
ebbe a fare un contratto col Deputato
Battanti e certo Pozzuoli per la stampa
del giornale la Monarchia Italiana
per tutto l'anno Milleottocento sessanta
quattro; Dopo poco tempo il Battanti
si disse assoluto padrone del giornale
e faceva fronte in proprio alle
relative spese; Dopo due mesi comin-
-ciò a cessare di puntualità nei
pagamenti egli in allora affittò

al Ballanti la Tipografia merie
Diverse cambiali rilasciategli Dalla
stesso Ballanti, e state quindi
protestate per difetto di payamen-
to inquisache sul finire di Agosto
ultimo egli era creditore di lire Cinque
mila verso il Deputato Ballanti;
ripresi in allora le redini della
Tipografia e fece tutti gli sforzi
possibili per continuare nella pubbli-
cazione del giornale onde poter essere
soddisfatto del suo credito, il Ballanti
fu il programma per la redazione
del giornale, e di quando in quando
si portava all'ufficio di Direzione
dello stesso. —

Interrogato il teste sull'istanza
della parte civile, dichiara che il Doguoli
da esso nominato si è quello che già
fu segretario del sig. Marchese Lepoli
sull'istanza della difesa si dà atto
alla stessa della dichiarazione ora ora
fatta dal teste. —

Introdotta il Veste Carlo Pancrazio
il medesimo presta giuramento di
dire tutta la verità, e niente altro che
la verità a senso degli art. 283. e 288.
Del cod. di Procedura Penale, e previa la
prescritta ammonizione ed interrogato
sulle generali

Risponde. Chiamarsi Pancrazio Carlo.
Del fu Pierzio di anni 49. nato
a Portofino, residente a Corino
Avvocato, non parente o interessato
colle parti.

Depone di aver letto l'articolo
incriminato, egli non sa propria-
mente chi ne fosse stato l'autore,
intese però dire dalle persone compo-
nenti la Direzione del giornale
La Monarchia Italiana, che la
notizia del fatto relativo al contratto
dei panni era stata fornita dal
Deputato Ballanti, chiese che se
vi fosse documenti tali, che volessero
a comprovare i fatti tenorizzati
in detto articolo, ma gli venne risposto

che non ve ne erano. —

Aggiunge di essersi trovato all'ufficio della Direzione di detto giornale allorché il deputato Ballanti disse, che era stato eletto a relatore della Commissione sul progetto di legge relativo a maggiori spese sul bilancio 1863. - 1864, e di avere inteso lo stesso Ballanti a dire come in quel progetto di legge vi fossero molte imbroglie.

Introdotta il teste Giuseppi Giuseppe il medesimo presta giuramento di dire tutta la verità e niente altro che la verità a senso dell'art. 283. e 284. del Cod. di Procedura penale, e previa la prescritta ammonizione, ed interrogato sulle generalità. —

Risponde chiamarsi Gianni Giuseppe fu Pietro di anni cinquanta sei nato a S. Sebastiano (Portona) residente a Corino proprietario, non parente o interessato colle parti. —

Depone che essendo solito a recarsi nell'ufficio della Direzione

Sette

Il signor ...

Del Periodico la Monarchia Italiana a leggermi il giornale ebbe più volte a vedere in epa il Deputato Ballanti; quindici o venti giorni prima della pubblicazione dell'articolo incriminato, e mentre egli se ne stava in detto ufficio di Direzione intento a leggere il giornale vide entrare lo stesso Deputato Ballanti, e intese come parlando questi col Direttore Bossi Piacense, che vi fossero cose brutte brutte, lo intese a parlare di Dieci milioni, e di un contratto di panni, ma egli non può esattamente riferire di cosa intendesse parlare il Deputato Ballanti.

Ma che il Deputato Ballanti portava degli articoli alla Direzione del giornale la Monarchia Italiana perché vi fossero inferti ma ignora chi abbia redatto quello incriminato.

Introdotta il Veste Basti prole
il medesimo presta giuramento
di dire tutta la verità e niente
altro che la verità a senso degli
art. 283. e 284. del codice di Procedura
Penale, e previa la prescritta
 ammonizione, ed interrogato sulle
generalità

Risponde chiamarsi Basti
prole fu Pietro Giovanni Panni
ventiquattro, nato a Livornuzzone
residente a Torino, professore in belle
lettere, Direttore del giornale la Monar-
-chia Italiana, non parente intercettato
colle parti.

Defiore che quegli che diede notizia
alla redazione del giornale del fatto
relativo al contratto di Panni si
fu il deputato Battanti, il quale
ebbe anzi a pregare la Direzione
onde fosse un tale fatto pubblicato
nel giornale dicendo che aveva
documenti comprovanti la verità
di quanto asseriva. Quanto agli

9
A
fatti fatti dice che vennero infusi
nell'articolo insinuato per opera
di altri, che egli non fa chi possono
esser; siccome poi tale articolo
venne fatto e poi variato, così egli non
sa dire chi sia lo scrittore dello stesso,
aggiunge che il Deputato Ballanti
non lesse per intero l'articolo insi-
nuato pria che venisse pubblicato.
L'Avvocato Chiavari dà lettura di
una lettera che il Deputato Bal-
lanti scriveva al Ministro Sella
in data di ieri, nella quale il Depu-
tato Ballanti protesta contro
coloro, che hanno pronunziato
il suo nome come autor dell'
articolo insinuato, e presenta
tale lettera al Tribunale.

Il sig. Avvocato Sella avuta
la parola presenta copia della relazione
della Commissione sul progetto
di legge relativo alle maggiori e
nuove spese sui Bilanci 1863,
1864. sottoscritta dal Deputato Ballanti.

Si appoggiandosi, che dalle
Deposizioni dei testi riesce
accettato che fu l'autore dell'
articolo incriminato chiede sospen-
-sione del dibattimento e procedersi
contro detto autore.

L'Avvocato Chiaves nell'interesse della
parte civile dichiara di rimettersi
allo Savio del Tribunale.

Il Pubblico Ministero avuta la
parola si oppone al rinvio instato dalla
Difesa perchè non varia la posizione
giuridica del Ferrero: perchè i fatti
deposti dai Testimoni fanno feb-
-bre in modo incerto e vago autore
il Deputato Bullanti fu nome ispirat-
-tore di una parte soltanto dei fatti
diffamatori; perchè il ferente dopo
la sfida lanciata nell'articolo di che
si tratta ebbe agio e tempo a dare
le prove e indicare gli autori
dell'articolo incriminato e dove
a se stesso imputare se non fece.

L'Avvocato Filla replicando

Atto

persiste nella propria conclusione
per la sospensione del dibattimento.
Il Presidente.

Dichiara che il Tribunale si ritira
per provvedere sull' elevatofi incidente
e dopo essersi il Tribunale ritirato
e trattenuto per qualche tempo
nella camera di Consiglio ne esce
e pronuncia la seguente.

Ordinanza

In Nome di S. M.

Vittorio Emanuele 2^{do}

Per Grazia di Dio e per volontà della Maestà
Re d' Italia.

Attesoche il Ministro della querelante
e costituitosi parte civile dichiara
nella sua querela di instare pel
procedimento e contro il Gerente del
Giornale la Monarchia Italiana,
e contro l' autore della diffamazio-
ne in contumacia, qualora venisse
indiciato.

Attesoche l' imputato Ferrero Luigi

citato all'udienza D'oggi alla quale, trattandosi di procedimento per citazione diretta, solo poteva proporre i suoi mezzi di difesa e denunciare in conseguenza quanto credesse utile nell'interesse della medesima, avrebbe col mezzo di quattro testi presentati ed uditi senza opposizione, indicato come autore della più grave delle diffamazioni contenute nell'articolo imriminato il Deputato Ballanti.

Oltresochè la giurisprudenza adottata che venendo conosciuto l'autore della diffamazione fatta col mezzo della stampa debbesi cumulativamente procedere e contro il gerente del periodico e contro l'autore denunciato, e che ciò deve tanto più aver luogo nella fattispecie, nella quale si viene a fecondare le istanze della parte lesa, al cui arbitrio la legge lascia l'iniziativa della relativa azione penale,

A. 336.

Acquintanza per procedere
contro il Definito Ballarati
presentata dal Ministro Granducipale
Stacchi.
Terminata del 15. Aprile 1869.

SESSIONE 1863-1864

No 336-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MANCINI, CORTESE, RESTELLI, BALACCHINI, MOSCA,
TREZZI, MAGGI, MASSEI, DE DONNO

sulla requisitoria presentata dal ministro guardasigilli

nella tornata del 14 aprile 1865

PER PROCEDERE

contro

IL DEPUTATO BALLANTI

Tornata del 16 aprile 1865.

SIGNORI! — Dal guardasigilli ministro della giustizia venne trasmessa alla Camera una rappresentanza del procuratore del Re presso il tribunale circondariale di Torino; da quale espone, essersi il signor commendatore Quintino Sella ministro delle finanze querelato per diffamazione ed ingiuria pubblica commessa a suo danno nel numero 83 del giornale torinese *la Monarchia Italiana* contro Luigi Ferrero suo gerente responsabile, e contro l'autore dell'articolo diffamatorio, qualora venisse indicato: essere stata promossa l'azione penale col sistema della citazione diretta: all'udienza fissata l'imputato Ferrero non aver dato alcuna pruova dei fatti diffamatori, nè aver indicato l'autore dell'articolo, ma aver soltanto presentato quattro testimoni, allegando che dai loro detti potesse risultare la pruova che ne fosse autore il deputato Ballanti ed aver chiesto ed ottenuto, dopo il loro esame, che il tribunale con sua ordinanza, non ostante l'opposizione del Pubblico Ministero, sospendesse il giudizio affin di procedersi contemporaneamente contro il deputato anzidetto; e quindi chiede l'autorizzazione della Camera a tradurre benanche in giudizio il deputato Ballanti, in conformità dell'articolo 45 del nostro Statuto fondamentale.

17
No

Hil

Lj

depose,
che

Frantaggio

In quell'articolo
annunciava

~~offesa~~

offesa

+

+

Dal verbale del dibattimento risulta che dei quattro testimoni esaminati, il primo ~~dei~~ che trovavasi assente da Torino, allorchè fu pubblicato l'articolo incriminato, ma al ritorno ~~essersi a lui~~ affermato dalla direzione del giornale che una parte dell'articolo fosse stata dettata dal deputato Ballanti, e ch'egli avesse insistito per la pubblicazione del fatto, dicendo che ne assumeva la responsabilità; ignorare però/esso testimone/chi avesse compilato l'articolo. Gli altri tre testimoni, tra i quali il direttore stesso del giornale, deposero che ignoravano chi fosse l'autore od il redattore dell'articolo, ma ~~avere~~ il deputato Ballanti fornita alla direzione la notizia del fatto relativo ad un contratto di panni che ~~parebbe~~ ottenuto dalla Casa Sella, affermando averne documenti; il direttore però aggiungeva essere stato l'articolo fatto e poi variato, e non essere stato letto per intero dal deputato Ballanti pria che venisse pubblicato.

In verità non si comprende, come mai in questo procedimento si sia lasciato dall'imputato invertire l'ordine naturale e legale ~~del dibattimento prescritto nel~~ l'articolo ~~A~~ del Codice di procedura penale facendo precedere all'esame dei testimoni fiscali e di ~~poli~~ della parte civile, nel qual numero erano chiari personaggi, l'esame dei testimoni a difesa, i cui detti fossero occasione alla pronunciata sospensione; dove che, serbandosi l'ordine consueto imposto dalla legge, e così esaurita l'istruzione a carico del gerente senza essersi addotta la menoma pruova della verità dei fatti, avrebbe potuto pronunciarsi definitivamente sull'accusa che lo riguardava, e quando i risultati del dibattimento lo avessero consentito, accordarsi all'onore della parte ~~querelante~~ la domandata riparazione, salvo l'ulteriore esperimento dell'azione penale cui potesse farsi luogo contro altri.

Ma poichè, presentata alla Camera l'istanza del procuratore del Re di Torino senza essersi appellato dall'ordinanza di sospensione, l'onorevole Boggio, per incarico del deputato Ballanti, dichiarò che questi, protestandosi innocente, aveva querelato alla sua volta di calunnia e falsa testimonianza i testimoni fatti esaminare dal Ferrero in propria difesa, e che pregava ~~l~~ vivamente la Camera ~~stessa~~ a consentire che si procedesse anche a di lui carico, acciò il riconoscimento della verità non patisse indugio; egli è in tale stato, o signori, che la quistione viene sottoposta al giudizio vostro.

gli venne

+/+

che Taveffe

che vogliono avere
i penali
a quelli

egli stesso

La vostra Commissione, uniformandosi al voto con-
 corde degli uffici, è venuta senza difficoltà nell'unanime
 avviso di doversi concedere la chiesta autorizzazione,
 avuto riguardo alle speciali condizioni del caso, alla
 testè avvertita anomalia del procedimento che ebbe
 luogo innanzi alla potestà giudiziaria, alla doppia qua-
 lità di querelato e querelante nel deputato Ballanti, al
 non dubbio interesse che ~~incitò~~ di aver egli stesso di
 non coprirsi dell'egida dell'inviolabilità parlamentare
 per impedire che la luce sia fatta sopra avvenimenti i
 quali commossero dolorosamente la pubblica opinione
 per accuse e recriminazioni che toccano all'onore ed
 alla moralità di uomini politici; alla dichiarazione
 fattane in suo nome, la quale è nobile testimonianza
 dell'esempio che i deputati stessi sentono il debito di
 dar del rispetto e della sottomissione alle leggi, e
 della confidenza nella giustizia del paese, e infine alla
 manifesta sconvenienza di un voto dell'assemblea, il
 quale potesse ricevere una meno esatta interpreta-
 zione nel senso che in essa possano giammai passioni
 di parte divenire ostacolo all'imparziale scoprimento
 del vero ed all'applicazione della legge a fatti per loro
 natura meritevoli di penali repressioni.

Crede la Commissione che, secondo i principii rego-
 latori della materia, quali risultano dalle consuetudini
 costituzionali dei paesi ~~quali~~ nelle ~~esercizii~~ delle poli-
 tiche libertà, e da una serie costante di autorevoli pre-
 cedenti del Parlamento subalpino e dell'italiano, l'arti-
 colo 45 dello Statuto non costituisca un privilegio, e
 tanto meno uno scudo d'impunità per la persona del
 deputato, ma una garanzia necessaria all'indipendenza
 del potere legislativo ed al sicuro esercizio di alte e
 gelose funzioni, nel cui adempimento non sarebbe dif-
 ficile veder ~~promuovere~~ contro i deputati penali proce-
 dimenti, la cui sorgente potrebbe scoprirsi nel risenti-
 mento di potenti avversari politici, o di privati inte-
 ressi offesi da le opinioni manifestate dalla tribuna;
 che una tal'ga anzia, essendo di ordine pubblico, non
 può venir meno per la semplice rinunzia del deputato,
 il quale chiegga o consenta di essere sottoposto al
 procedimento; che la Camera, a lorchè ad essa si co-
 manda l'autorizzazione, emette un giudizio morale e
 politico intorno alla convenienza di concederla, e di
 permettere che il deputato venga distratto dall'eser-
 cizio del suo alto mandato e tradotto innanzi ai giu-
 dici penali, ma il suo giudizio sia che accordi, sia che
 neghi l'autorizzazione, non può menomamente pregiu-
 dicare la pienissima libertà ed indipendenza di quello
 che più tardi spetterà al potere giudiziario di pronun-
 ciare sopra i fatti che la legge dichiara di sua compe-
 tenza.

L' autorità
 Fdiψ H52ψ

H con
 (porre)

L+

H che ~~stare~~
 più largo peri-
 mento

L.

L;
 L;
 L;

L+

L;
 L

L, ne'

L = 79

L,

+

± promuovere

L;
 L;

Ora, ripeto, perché la sovranità della giurisdizione del potere giudiziario non può ricevere offesa o limitazione da quello anteriore della Camera, quest'ultima non è vincolata, nè soggiace a restrizione circa la scelta degli elementi che possano determinare il suo apprezzamento morale e politico, e quindi può desumerli tanto dall'esaminare se, a proprio avviso, concorrano le condizioni richieste per l'ammissibilità dell'azione penale, se il fatto denunciato racchiuda gli estremi giuridici di un reato, e se la prova del medesimo raccolta nell'istruzione risulti abbastanza concludente, quanto da considerazioni affatto estrinseche e di ordine ben diverso, come dall'indole e gravità dell'imputazione, dalle circostanze del paese o delle persone, e dallo stato dell'opinione pubblica, onde inferirne se appaia miglior consiglio consentire eccezionalmente al procedimento penale durante la Sessione, ovvero far attendere la chiusura di essa perchè la giustizia possa spiegare liberamente la sua azione.

Certamente per non rendere illusoria la guarentigia dell'articolo 45 dello Statuto non debbesi abbandonare con leggerezza un deputato nel corso della Sessione alle aggressioni de' querelanti ed alla solennità di un penale giudizio senza grave e ragionevole causa; e perciò la Camera dei deputati subalpina si mostrò oltremodo cauta e gelosa custode di questa sua prerogativa in vari casi. Non ha guari questa Camera italiana negava l'autorizzazione a procedere contro il deputato Luzi, perchè non le parve di scorgere nel fatto denunciato a suo carico gli elementi giuridici del reato a lui apposto.

Ma nel caso attuale, se possono elevarsi dubbi e controversie, queste sono di tal natura che non potrebbero altrimenti ricevere la loro soluzione, fuorchè col ministero dell'autorità giudiziaria, mercè una diligente ricerca della verità in un pubblico dibattimento col libero contraddittorio delle parti interessate. D'altronde se l'autorizzazione non si accordasse, l'intervenuta ordinanza sospensiva del tribunale renderebbe impossibile procedere oltre, anche a carico del solo gerente, ormai protetto dalla pronunciata sospensione, nè saprebbe comprendere come mai lo stesso deputato Ballanti potrebbe ottenere giustizia sulla querela da lui presentata senza permettersi ad un tempo ai testimoni da lui querelati di far giudicare alla loro volta sulle prove prodotte o da prodursi in danno del medesimo.

Al gravi 4

15

<

I (1)

A (1)

1. tt

7 id

14

1,

A A j

(1)

Perciò la vostra Commissione, mentre vi propone di concedere la chiesta autorizzazione, si crede in debito di aggiungere la espressa dichiarazione/che tale proposta essendo determinata dalle speciali condizioni del caso attuale, il voto affermativo della Camera non possa costituire ~~un precedente~~ invocabile ne' casi ordinari di domande di autorizzazione a procedere in via penale contro deputati, nè debba importare l'implicita risoluzione di dubbi, che in occasioni diverse potranno per avventura offrir materia ad utile disamina, e tanto meno pregiudicare in qualunque senso ~~la~~ questione proponibile innanzi al tribunale competente.

H una massima

*H 6 Li
12*

Il e la novella

per la

Con una specie di pregiudizio favorevole al legittimo,

SM
SM
TT

La parte intereferente

TT

Tali sarebbero quelle, se in altri casi, in cui non preceduto un dibattimento, nel corso del quale emersero l'imputazione, possano i deputati tradursi in giudizio per semplice citazione diretta e senza una preliminare istruzione che appresti gli elementi al giudizio della Camera a concessione o rifiuto dell'autorizzazione; se l'autorizzazione abbia con facilità a concedersi quando si renda querelante un ministro nel suo privato interesse, ed il deputato imputato, protestandosi innocente, dal suo canto quereli d'accolta i propri denunziatori; se nei reati in cui l'istanza della parte offesa è condizione indispensabile all'esercizio dell'azione penale, possa reputarsi sufficiente una querela, non già proposta nominativamente contro il deputato, ma contro persona innominata che venisse a scoprirsi per l'autore di una stampa incriminata, e non debba il giudice richiamare il querelante, allorchè sorgano indizi a carico di un deputato, acciò meglio chiarisca la propria intenzione, spiegando se persista nella querela, e la mantenga od estenda contro il medesimo; se, infine, apprezzando nel loro complesso i risultati delle deposizioni testimoniali, prevaler debba il concetto che Ballanti sia propriamente l'autore, od invece semplicemente l'ispiratore dell'articolo incriminato, e fino a qual punto in quest'ultima ipotesi l'articolo 47 della legge sulla stampa estenda la responsabilità penale comunicandola dall'autore sottoscritto all'articolo, o anche dall'autore altrimenti scoperto, secondo l'interpretazione ampliata della giurisprudenza, anche a coloro che avessero semplicemente fornito istruzioni o notizie allo scrittore dell'articolo, o dato mandato, o provocato a scriverlo e pubblicarlo.

Tutte codeste ed altre questioni intende la Commissione che debbano, malgrado il vostro voto, rimanere intatte, lasciando libertà a chi di proporre nel giudizio penale quelle tra esse che siano di competenza del magistrato, a questi poteri deciderle in conformità della legge e del suo libero convincimento formato sull'estimazione delle prove.

Il gi è con tutte queste dichiarazioni e riserve che, a nome della Commissione, ho l'onore di proporvi che non vi ghate ricusare il suffragio del vostro consenso alla domandata autorizzazione di procedere a carico del deputato signor Ballanti.

MANCINI, relatore.

Le citazioni d'imputazione

TT

TT

preliminamente la parte

TT

in imputazione riguardava la stampa

TT

TT

all'anziana

TT

Il giorno 6 agosto 1882
L'Espresso le espone l'attesa per la
trattativa in vista momento che Mannini
inviere alla stampa

Zullo

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MANCINI, CORTESE, RESTELLI, BALDACCHINI, MOSCA,
TREZZI, MACCHI, MASSEI, DE DONNO**

sulla requisitoria presentata dal ministro guardasigilli

nella tornata del 14 aprile 1865

PER PROCEDERE

contro

IL DEPUTATO BALLANTI

Tornata del 18 aprile 1865.

SIGNORI! — Dal guardasigilli ministro della giustizia venne trasmessa alla Camera una rappresentanza del procuratore del Re presso il tribunale circondariale di Torino, il quale espone, essersi il signor commendatore Quintino Sella ministro delle finanze querelato per diffamazione ed ingiuria pubblica commessa a suo danno nel numero 88 del giornale torinese la *Monarchia Italiana* contro Luigi Ferrero suo gerente responsabile, e contro l'autore dell'articolo diffamatorio, qualora venisse indicato: essere stata promossa l'azione penale col sistema della citazione diretta: all'udienza fissata, l'imputato Ferrero non aver dato alcuna pruova dei fatti diffamatori, nè aver indicato l'autore dell'articolo, ma aver soltanto presentato quattro testimoni, allegando che dai loro detti potesse risultare la pruova che ne fosse autore il deputato Ballanti; ed aver chiesto ed ottenuto, dopo il loro esame, che il Tribunale con sua ordinanza, non ostante l'opposizione

del Pubblico Ministero, sospendesse il giudizio affin di procedersi contemporaneamente contro il deputato anzidetto; e quindi chiede l'autorizzazione della Camera a tradurre benanche in giudizio il deputato Ballanti, in conformità dell'articolo 45 dello Statuto fondamentale.

Dal verbale del dibattimento risulta, che dei quattro testimoni esaminati, il primo depose, che trovavasi assente da Torino, allorchè fu pubblicato l'articolo incriminato, ma che al ritorno gli venne affermato dalla direzione del giornale che una parte dell'articolo fosse stata dettata dal deputato Ballanti, e ch'egli avesse insistito per la pubblicazione del fatto, dicendo che ne assumeva la responsabilità; ignorare però esso testimone chi avesse compilato l'articolo. Gli altri tre testimoni, tra i quali il direttore stesso del giornale, deposero che ignoravano chi fosse l'autore od il redattore dell'articolo, ma che il deputato Ballanti avesse fornita alla direzione la notizia del fatto relativo ad un vantaggioso contratto di panni che in quell'articolo annunciavasi ottenuto dalla Casa Sella, affermando averne documenti; il direttore però aggiungeva essere stato l'articolo fatto e poi variato, e non essere stato letto per intero dal deputato Ballanti pria che venisse pubblicato.

In verità non si comprende, come mai in questo procedimento siasi lasciato dall'imputato invertire l'ordine naturale e legale che sogliono avere i penali dibattimenti, facendo precedere all'esame dei testimoni fiscali e di quelli della parte civile, nel qual numero erano chiari personaggi, l'esame dei testimoni a difesa, i cui detti porsero occasione alla pronunciata sospensione; dove che, serbandosi l'ordine consueto imposto dalla legge, e così esaurita l'istruzione a carico del gerente senza essersi addotta la menoma pruova della verità dei fatti, avrebbe potuto pronunciarsi definitivamente sull'accusa che lo riguardava, e quando i risultati del dibattimento lo avessero consentito, accordarsi all'onore della parte offesa la domandata riparazione, salvo l'ulteriore esperimento dell'azione penale cui potesse farsi luogo contro altri.

Ma poichè, presentata alla Camera l'istanza del procuratore del Re di Torino senza essersi appellato dall'ordinanza di sospensione, l'onorevole Boggio, per incarico del deputato Ballanti, dichiarò che questi, protestandosi innocente, aveva querelato alla sua volta di calunnia e falsa testimonianza i testimoni fatti esami-

nare dal Ferrero in propria difesa, e che pregava egli stesso vivamente la Camera a consentire che si procedesse anche a di lui carico, acciò il riconoscimento della verità non patisse indugio; egli è in tale stato, o signori, che la quistione vien sottoposta al giudizio vostro.

La vostra Commissione, uniformandosi al voto concorde degli uffici, è venuta senza difficoltà nell'unanime avviso di doversi concedere la chiesta autorizzazione, avuto riguardo alle speciali condizioni del caso; alla testè avvertita anomalia del procedimento che ebbe luogo innanzi all'autorità giudiziaria; alla doppia qualità di querelato e querelante nel deputato Ballanti; al non dubbio interesse che dimostrò di aver egli stesso di non coprirsi dell'egida dell'inviolabilità parlamentare per impedire che la luce sia fatta sopra avvenimenti i quali commossero dolorosamente la pubblica opinione con accuse e recriminazioni che toccano all'onore ed alla moralità di uomini politici; alla dichiarazione fattane in suo nome, la quale è nobile testimonianza dell'esempio che i deputati stessi sentono il debito di porgere del rispetto e della sottomissione alle leggi, e della confidenza nella giustizia del paese; in fine alla manifesta sconvenienza di un voto dell'assemblea, il quale potesse ricevere una meno esatta interpretazione nel senso che in essa possano giammai passioni di parte divenire ostacolo all'imparziale scoprimento del vero ed all'applicazione della legge ne' fatti per loro natura meritevoli di penali repressioni.

Crede la Commissione che, secondo i principii regolatori della materia, quali risultano dalle consuetudini costituzionali dei paesi che fecero più lungo sperimento delle politiche libertà, e da una serie costante di autorevoli precedenti del Parlamento Subalpino e dell'Italiano, l'articolo 45 dello Statuto non costituisca un privilegio personale del deputato, e tanto meno uno scudo d'impunità, ma una garanzia necessaria all'indipendenza del potere legislativo, ed al sicuro esercizio di alte e gelose funzioni, nel cui adempimento non sarebbe difficile veder contro i deputati promuovere penali procedimenti, la cui sorgente potrebbe scoprirsi nel risentimento di potenti avversari politici, o di privati interessi offesi dalle opinioni manifestate dalla tribuna; che una tale garanzia, essendo di ordine pubblico, non può venir meno per la semplice rinunzia del deputato, il quale chiegga o consenta di essere sottoposto al

(336-A)

procedimento; che la Camera, allorchè ad essa si domanda l'autorizzazione, emette un giudizio morale e politico intorno alla convenienza di concederla, e di permettere che il deputato venga distratto dall'esercizio del suo alto mandato e tradotto innanzi ai giudici penali; ma il suo giudizio, sia che accordi, sia che neghi l'autorizzazione, non può menomamente pregiudicare la pienissima libertà ed indipendenza di quello, che più tardi spetterà al potere giudiziario di pronunciare sopra i fatti che la legge dichiara di sua competenza.

Ora, appunto perchè la sovranità della giurisdizione del potere giudiziario non può ricevere offesa o limitazione da quello anteriore della Camera, quest'ultima non è vincolata, nè soggiace a restrizione circa la scelta degli elementi che possano determinare il suo apprezzamento morale e politico; e quindi può desumerli tanto dall'esaminare se, a proprio avviso, concorrono le condizioni richieste per l'ammessibilità dell'azione penale, se il fatto denunciato racchiuda gli estremi giuridici di un reato, e se la prova del medesimo raccolta nell'istruzione risulti abbastanza concludente, quanto da considerazioni affatto estrinseche e di ordine ben diverso, come dall'indole e gravità dell'imputazione, dalle circostanze del paese o delle persone, e dallo stato dell'opinione pubblica, onde inferirne se appaia miglior consiglio consentire eccezionalmente al procedimento penale durante la Sessione, ovvero far attendere la chiusura di essa perchè la giustizia possa spiegare liberamente la sua azione.

Certamente per non rendere illusoria la guarentigia dell'articolo 45 dello Statuto non debbesi abbandonare con leggerezza un deputato nel corso della sessione alle aggressioni de' querelanti ed alla solennità di un penale giudizio, senza grave e ragionevole causa; e perciò la Camera dei deputati subalpina si mostrò oltremodo cauta e gelosa custode di questa sua prerogativa in vari casi; e non ha guari questa Camera italiana negava l'autorizzazione a procedere contro il deputato Luzi, perchè non le parve di scorgere nel fatto denunciato a suo carico gli elementi giuridici del reato a lui apposto (1).

(1) V. Relazione della Commissione sulla requisitoria contro il deputato *Sanna-Sanna*, per imputazione di stampa (11 giugno 1852 — *Relatore GERBINO*);

Relazione e discussione sulla requisitoria contro il de-

Ma nel caso attuale, se possono elevarsi dubbi e controversie, queste sono di tal natura che non potrebbero altrimenti ricevere la loro soluzione, fuorchè col ministero dell'autorità giudiziaria, mercè una diligente ricerca della verità in un pubblico dibattimento col libero contraddittorio delle parti interessate. D'altronde se l'autorizzazione non si accordasse, l'intervenuta ordinanza sospensiva del tribunale renderebbe impossibile il procedere oltre anche a carico del solo gerente, ormai protetto dalla pronunciata sospensione; nè saprebbe comprendere come mai lo stesso deputato Ballanti potrebbe ottener giustizia sulla querela da lui presentata, senza permettersi ad un tempo ai testimoni da lui querelati di far giudicare alla loro volta sulle prove prodotte o da prodursi in danno del medesimo.

Perciò la vostra Commissione, mentre vi propone di concedere la chiesta autorizzazione, si crede in debito di aggiungere la espressa dichiarazione, che tale proposta essendo determinata dalle speciali condizioni del caso attuale, il voto affermativo della Camera non possa costituire una massima invocabile ne' casi ordinari di domande di autorizzazione a procedere in via penale contro deputati, nè debba importare l'implicita risoluzione di dubbi, che in occasioni diverse potranno per avventura offrir materia ad utile disamina, e tanto meno pregiudicare in qualunque senso le questioni proponibili innanzi al tribunale competente.

Tali sarebbero quelle, se in altri casi, in cui non sia preceduto un dibattimento, nel corso del quale emerse la novella imputazione, possano i deputati tradursi in

putato *Chenal*, per imputazione d'ingiuria (27 giugno 1864 — *Relatore* DEFORESTA);

Relazione della Commissione sul giudizio pronunziato contro il deputato *Buttini*, per imputazione di stampa (1 maggio 1855 — *Relatore* CADORNA);

Relazione e discussione sulla requisitoria contro il deputato *Luzi*, per imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (29 gennaio e 1 febbraio 1862 — *Relatore* CONFORTI);

Relazione della Commissione sulla requisitoria contro il deputato *De Boni*, per imputazione d'ingiurie (4 agosto 1862 — *Relatore* PANATTONI);

Sulle requisitorie per autorizzazione a procedere contro il deputato *Guerrazzi*, per imputazione d'ingiurie (13 aprile 1863), e contro il deputato *Curzio*, anche per imputazione d'ingiurie (2 maggio 1864), le Commissioni parlamentari non presentarono le loro relazioni:

(336-A)

giudizio per semplice citazione diretta, e senza una preliminare istruzione che appresti gli elementi al giudizio della Camera per la concessione o il rifiuto dell'autorizzazione: se l'autorizzazione abbia con facilità a concedersi, con una specie di presunzione favorevole al deputato, quando si renda querelante un ministro nel suo privato interesse, ed il deputato imputato, protestandosi innocente, dal suo canto quereli di calunnia i propri denunziatori: se nei reati in cui l'istanza della parte offesa è condizione indispensabile all'esercizio dell'azione penale, possa reputarsi sufficiente una querela, non già proposta nominativamente contro il deputato, ma contro persona innominata che venisse a scoprirsi per l'autore di una stampa incriminata, e non debba il giudice richiamare preliminarmente la parte querelante, allorchè sorgano indizii a carico di un deputato, acciò essa meglio chiarisca la propria intenzione, spiegando se persista nella querela, e la mantenga od estenda contro il medesimo: se, in fine, apprezzando nel loro complesso i risultamenti delle deposizioni testimoniali, prevaler debba il concetto che in imputazioni riguardanti la stampa periodica l'imputato sia propriamente l'autore, od in vece semplicemente l'ispiratore di un articolo incriminato, e fino a qual punto in quest'ultima ipotesi l'articolo 47 della legge sulla stampa estenda la responsabilità penale comunicandola dall'autore sottoscritto all'articolo, o dall'autore altrimenti scoperto, secondo l'interpretazione ampliativa della giurisprudenza, anche a coloro che avessero semplicemente fornito istruzioni o notizie allo scrittore dell'articolo, o dato mandato, o provocato a scriverlo e pubblicarlo.

Tutte codeste ed altre questioni intende la Commissione che debbano, malgrado il vostro voto, rimanere intatte, lasciando alle parti interessate abilità di proporre nel giudizio penale quelle tra esse che siano di competenza del magistrato, ed all'autorità giudiziaria deciderle in conformità della legge e del suo libero convincimento formato sull'estimazione delle prove.

Egli è con tutte queste dichiarazioni e riserve che, a nome della Commissione, ho l'onore di proporvi che non vogliate ricusare il vostro consenso alla domandata autorizzazione di procedere a carico del deputato Ballanti.

MANCINI, relatore.

*Approvate le conclusioni della Commissione
nella Camera del 21 Aprile 1869*

Pellati

Affare Bullant (15 Aprile)
1865

Presunt. Manini - Mosca Trozzi,

Palacchini - Maspi -

De-Dono - Marcelli - Forgi

- Depelli -

Manini - presentando del'opera voleva
vincere l'antropo. Si accordò
per questo caso. I. di ~~forgi~~ ^{forgi}
dei la raffigurazione, uno era a piedi,
e dice non aveva che proprio l'antropo
solo leggeva opere ^{distinte} ~~appartenenti~~ per
una parte, da Bullant; l'altra
d'una l'antropo fatto, vizato, di fatto.
Bullant è fatto solo raffigurazione
non cultura. Il fatto che si presentava
unicamente. Ognuno non si doveva
accordare. In caso della legge sulla
stanza si chiede governo, aut. sott.
ad altrimenti presentati, non chi lo
rappresenta, a ~~da~~ sola notizia. In

Carrieff, non vuol perire,
deve far questo.

2.^a di forma, per l'azione penale
ci vuol quella: non basta che
il figlio veritade. Il univ. pub.
avrebbe dovuto vedere prima
il querelante, e domandargli se
vera. La sua querela se applica
anche con il Balaub.

Il M.C. ha fatto un'ipotesi e condanna
sotto il governo. Il difensore con
gli altri pubblici. L'art. 1.° e 2.°: quindi si
deve condanna. Quando anche
si fosse un complice, non è neppure
sufficiente il giudizio del complice
di più: non col suo governo. La
legge sulla stampa si rispetta.

Balaub: si ricorda, perché non si appaia
col rapporto la polizia del Balaub; ma
che fra dei conti, ricordo il governo.

Uofa - si ricorda dicendo ad una necessità in
tutto, appunto non si dice che la
camera sopra rispondere in questi.

Deso' è deplorable la condotta del p. m.
 unigo. 11 Trib. che ha ordinato
 un fatto così riprovevole. E' così non
 può citare di nuovo a s' chi gli pare e
 piace. E' ho proceduto con estrema
 leggerezza, ma prima pensando a maggior
 gloria del stato. La merita' del dep. non è
 a suo vantaggio, ma per impedire
 che s'io venga, con una predica, di-
 stolto in' suoi officii. Se cercata per
 che' Bellandi vuole, e a l'ist' ist' ist'
 legge del tempo, non c'è altro di
 proficuo. Non si protesta, per
 che' non si pregiudica la quest.

Treggi = non si compie la magistrat. e s'
 accorda

Restati → accorda, forse di parlare di 4 mesi
 alla pubblica, a s' riprende, ma s'
 vede solo alla presenza Bellandi.

Bellandi - come banditi e trojan

Amplis - D.

D. Donno - ha coperto tale che è ingiusto
 vedere l'autorità, un' altro

del deland e della Camera di Commercio
dunque, ma non tutte le riunioni
sino a oggi, la questione.

Diret. Mancini

Reg. Machi

Relat. Mancini

La Comm. di Bilancio ha deliberato l'ac-
tore, fatto le riunioni fatte dal
I. e senza formare un precedente, ne
pregheremo la questione.

Si rinnovano la Comm. martedì,
18, alle 12 1/2. per la relazione



REGNO D'ITALIA



MINISTERO
DI
GRAZIA E GIUSTIZIA
DE' CULTI


1^a Divisione App. 1^a

N. 16396.

Indicare nella risposta la Divisione, la Sezione
ed il Numero della presente.

Oggetto.

Deputato Ballanti



4794.
Corino, il 12 Maggio 1863.

Regia si lo scrivente di tras-
mettere alla P.R. un^a copia della
sentenza pronunciata dal Tribunale
del Circondario di Corino nella
causa promossa dal sig.^o Bruno Guin-
fido della, Ministro delle finanze,
contro il sig.^o Ballanti Ruffilo fu
Benedetto, Deputato al Parlamento
Nazionale, e Ferrero Luigi fu An-
drea, già gerente del cessato giornale
la Monarchia Nazionale.

Del Ministro -
Eub

Anorevole
sig.^o Presidente della Camera dei Deputati

In Nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele Secondo.

Per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione
Re d'Italia.

Il Regio Tribunale del Circondario
di Torino.

Sessione Correzionale.

Composta degli Illustrissimi signori Avvoca-
ti Civili Car.^o Vincenzo Presidente, Ricci Car.^o
Faustino e Carlo Car.^o Marcello Giudici.

Ha pronunciato la seguente.
Sentenza.

Nella Causa promossa da Sua
Eccellenza il Commendatore Quintino
Sella, Ministro delle Finanze, costituitosi
parte civile, rappresentato dal Procuratore
Capo Prospero Gioio.

Con intervento del Pubblico Ministero.
Contro.

1.^o Ballanti Ranfilo fu Benedetto, d'anni
quarant'otto, nato in Ascoli, dimorante
in Torino, Deputato al Parlamento Naziona-
le e.

2.^o Ferrero Luigi fu Vincenzo, d'anni
quaranta, nato a Susa, Monferrato

residente in Corino, già gerente del ce-
-sato giornale la Monarchia Italiana.
Personalmente comparsi ed
Imputati.

Di diffamazione e d'ingiuria pubbli-
-ca, commesse col mezzo della stampa
a danno di Sua Eccellenza il Com-
-mendatore Quintino della Ministro
delle Finanze.

Per avere il Deputato Bullanti, siccome
autore, ed il Ferrero, siccome gerente ris-
-ponsabile, inserito nella terza pagina
del foglio numero ottantotto colla data
Corino trentin Marzo. Vile ottocento ses-
-santacinque del giornale la Monarchia
Italiana, un articolo che fu in
detto giorno distribuito pubblicamente
in questa città, nel quale articolo
intitolato. La nomina Del Prefetto a
Firenze incominciante colle parole:
qualche giornale di per positiva la
nomina Del Ponte Pasolini a Prefetto
di Firenze e che termina con quelle:
Signori Sella e Pasolini, ci chiamerete

avanti i Tribunali? Ne Dubitiamo.

Si narrano fatti e si contengono espressioni le quali manifestamente offendono l'onore e la riputazione del prefato Commendatore della esponendolo all' odio ed al disprezzo altrui e potrebbero pure dar luogo a procedimento penale.

Spunto preveduto negli articoli Ventisette, Ventotto della legge Ventisei Marzo Mille Otto cento quarantotto, Cinquecento settanta, cinquecento settantuno e cinquecento settantadue Del Codice penale;

Udita la pubblica discussione, sentiti la parte civile, il Pubblico Ministero, e la Difesa, non che gli imputati i quali ebbero gli ultimi la parola

Attesochè l'articolo inserito nel numero Ottantotto del giornale la Monarchia Italiana, pubblicato in questa città il trentun Marzo Mille Otto cento sessantacinque

intitolato. La nomina Del Prefetto Di
Firenze e finiente colle parole, ci chia-
merete avanti i Tribunali? Ne Dubitiamo
contiene espressioni oltraggiosse alla
persona Del Ministro Delle Finanze
Quintino Sella, imputando allo stesso
Ministro fatti determinati i quali
ne offendono l'onore e la reputazione
sia come uomo pubblico, sia come
uomo privato, esponendolo all'odio
e al disprezzo altrui, e potrebbero
per unico datore la sussistenza, dar
luogo a procedimento penale contro
del medesimo.

Ritenuto che la pubblicazione di
tale articolo costituisce il reato d'ingiuria
e diffamazione previsto dall'articolo
ventotto della legge sulla stampa
ventisei Marzo Mille ottocento qua-
rantotto e degli articoli Cinquecento
settanta, e Cinquecento settantadue
del codice penale;
che a termini dell'articolo
quarantasette di detta legge

42
L'imputato Ferrero Luigi gerente
del giornale suddetto al tempo
della pubblicazione dell'articolo
è responsabile della fattura imperio-
na nel giornale senza che giovi ad
esonerarlo dalla incorsa contabilità
penale l'allegata ignoranza del
contenuto nell'articolo medesimo.

Ottersomè la difesa del gerente
Ferrero, sul quale pesa intiera la
responsabilità, mentre si tiene o
meglio si tengono celati sotto la
di lui copertura i veri autori, coloro
cioè che più o meno direttamente
contribuirono alla compilazione ed
alla pubblicazione dell'articolo, a
vece di accingersi alla vantata
prova dei fatti, sarebbesi appigliato
al sistema di coinvolgere nel procedi-
mento l'autore della più grave
delle diffamazioni contenute nell'
articolo inriminato, stato indicato
da quattro testimoni nella persona
del Deputato Ballante Ponzilo;

Atteso che le risposte date all'udienza d'oggi dal coimputato Ballanti, e nelle quali ebbe a smentire decisamente le deposizioni di coloro che lo indicarono quale autore od almeno quale ispiratore dell'articolo in questione, vennero a ricevere conferma dalle stesse deposizioni dei testi di lui accusatori, fatte all'udienza d'oggi.

Che invero le rilevanti contraddizioni che sorgono fra queste e le precedenti deposizioni dei testi medesimi, le dichiarazioni di uno di loro di aver narrato il falso in una lettera da esso scritta relativamente al vero autore dell'articolo incriminato e le dichiarazioni di un altro dei testi stessi d'aver esso stesso trascritto da bozze poco intelligibili, perche corrette e ricorrette, l'articolo che venne stampato, non solo non valgono a giustificare, ma anzi escludono la prova di complicità e partecipazione del Ballanti alla compilazione e pubblicazione dell'articolo.

in questione;

Che ciò stante si rende superfluo l'invocare, a scarico dello stesso Ballanti, le risultanze delle Depositioni di Testi a Difesa nel di lui interesse stati uditi. —

Per questi Motivi.

Visto il Disposto dell'articolo trecento Ottantaquattro del Codice di Procedura Penale di cui si Diece lettura dal Sig. Presidente.

Absolve il Deputato Ranfido Ballanti dalla fattagli imputazione

Dichiaro convinto il Ferrero Luigi già gerente del cessato giornale la Monarchia Italiana dell'asscritto reato e

Visto il Disposto degli articoli Ventotto e quarantasette della legge sulla Stampa Ventisei Marzo Mille Ottocento quarantotto, non che degli articoli cinquecento settanta, cinquecento settantadue, sessantasette, e settanta due del Codice penale, il cui testo venne

Dal Sig. Presidente letto all'udienza
Lo condanna nella pena del carcere
per mesi due, nella multa di Lire
trecento col sussidio di carcere per giorni
cento; nell'indennizzazione che di ragione
verso il querelante. E nelle spese.

Così pronunciato dal Sig. Presidente a
chiara voce in pubblica udienza, in
presenza della parte civile, del Pubblico
Ministero, e degli imputati, avvertendo
il Ferrero che la presente va soggetta ad appello
da interporfi nel termine di giorni cinque
prossimi alla segreteria di questo tribunale
Dal a Torino dal Palazzo del Tribunale addì
sei Maggio mille ottocento sessantainque
All'originale Firmati Riccati 1^o = Reoui =
Purlo. e Poggi Sost. Segret^o 3

Poggi Segretario del S. M.

Borgialuffi
S. H.